



**REGIONE  
PIEMONTE**

*Direzione Pianificazione  
e Gestione Urbanistica*

*Direzione19@regione.piemonte.it*

Data 09.06.2005

Protocollo

18-557 25 LUG. 2005

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. in data relativa  
all'approvazione del Piano Regolatore Generale predisposto dal Comune di Valprato  
Soana con DD.CC. n. 12 del 12.12.2000, n. 2 del 24.01.2002 e n. 6 del 29.03.2004.

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell' 11° comma dell'art. 15 della  
L.R. 5.12.1977 n°56 e s.m.i.

#### Elaborati cartografici

**Tavole n° 2.S** in scala 1:5.000, **3.4** e **3.4bis** in scala 1:1.000

- Eliminare la previsione dell'area AUS 5 che viene pertanto ricondotta alla destinazione agricola, mantenendo la porzione dell'area S.16 localizzata a monte della strada.

**Tavola n° 3.1bis** in scala 1: 1.000

- In destra e sinistra del torrente Campiglia e in destra del torrente Soana per tutti i tratti individuati nella tav. 3.1 bis si intende inserita una fascia cautelativa di rispetto di 50 mt., fatte salve le aree già edificate in classe IIIB2; inoltre si intende eliminata la viabilità di circoscrizione prevista lungo la scogliera esistente in destra del Soana, dalla confluenza del Campiglia fino al ponte comunale di Zurlera.

**Tavola n° 3.2bis** in scala 1:1.000

- In tutte le aree interessate da corsi d'acqua deve essere mantenuta dagli stessi una fascia di rispetto di almeno 10 metri, fatti salvi i maggiori arretramenti disposti per il corso d'acqua principale.

**Tavola n° 3.3bis** in scala 1:1.000

- E' stabilita una fascia di rispetto di metri 15 dall'impluvio esistente in frazione Pianetto.

**Tavola n° 3.4bis** in scala 1:1.000

- L'ambito corrispondente all'area AUS5 in sinistra del torrente Soana a valle della confluenza dei rii Giassetto e Santanel è individuato in classe IIIA. L'area edificata nel concentrico di Piamprato in prossimità del versante in sinistra del Soana e a monte della strada comunale che attraversa l'abitato, è individuata in classe IIIB3. L'area inedita dello stesso versante è classificata IIIA.

In destra e sinistra del rio Santanel si intendono inserite fasce di rispetto cautelative di metri 50. Per il rio Giassetto in destra orografica la fascia di rispetto si intende estesa a metri 50 per tutto il tratto fino alla confluenza, mentre quella in sinistra può essere mantenuta, nel tratto a monte della provinciale, a metri 15.

#### **Tavola n° 3.5bis in scala 1:1.000**

- L'intero abitato delle frazioni Fontanetta e Balme è individuato in classe IIIB3 di cui alla NTE della circolare regionale 7/LAP/96.

#### **Tavole RC 1.5 in scala 1:10.000 e RC 1.5b in scala 1:10.000 (carte di sintesi) adottate rispettivamente con D.C. n. 2 del 24.01.2002 e con D.C. n. 6 del 20.03.04**

- Le vaste porzioni di territorio comunale per le quali è indicata la classe IIIa1 si intendono tutte ricomprese in classe III indifferenziata di cui alla NTE della circolare regionale 7/LAP/96.
- Per coerenza con quanto indicato nelle tavole 3bis in scala 1:1.000, tutte le zone di territorio indicate in classe IIIb1 si intendono trasformate in classe IIIb2 di cui alla NTE della circolare 7/LAP/96, mentre quelle indicate in classe IIIb2 si intendono trasformate in classe IIIb4 di cui alla NTE della circ. 7/LAP/96, fatte salve le zone in classe IIIb3 (Fontanetta e Balme) disposte dal parere della Direzione Opere Pubbliche.

### **Norme Tecniche di Attuazione**

#### **Art. 1**

- integrare il punto 4. con la seguente precisazione: "...; gli stralci planimetrici allegati alla relazione delle controdeduzioni comunali alle osservazioni regionali, assumono valore prescrittivo al pari del presente testo delle N.T.A.";
- aggiungere quale punto 5. il seguente che recita: "5. -Fascicolo di controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Regione corredata da estratti planimetrici relativi all'individuazione degli edifici ed elementi tipizzanti il patrimonio storico-documentario comunale e dalla carta delle coperture forestali e dell'uso del suolo, in scala 1:2000; - Fascicolo di controdeduzioni ai pareri dell'ARPA e della Direzione Regionale Opere Pubbliche con approfondimenti di indagine."

#### **Art. 5**

- eliminare al paragrafo "Centri Abitati" l'espressione che recita: "...-ampliate di mt. 100 lungo la viabilità provinciale con una larghezza di mt. 30 per lato -..";
- inserire nel paragrafo "Indice di utilizzazione fondiaria Uf", dopo le parole "Definisce i diritti edificatori..", la precisazione "...massimi, anche.." aggiungendo al termine dopo le parole "...in sede di verifica" la seguente disposizione "..., nell'ambito dei settori urbanistici di completamento.";
- aggiungere al termine del paragrafo "Indice di utilizzazione territoriale Ut", la seguente prescrizione "Definisce i diritti edificatori massimi, anche agli effetti della capacità ricettiva e pertanto costituisce il parametro guida e di riferimento per la loro attuazione ed in sede di verifica, nell'ambito delle aree di espansione (AE)."

**Art. 10**

- sostituire l'espressione "E' sempre ammesso il recupero..." con la prescrizione "Fermi restando i disposti della L.R. n.9/2003 e della relativa Circolare P.G.R. n. 5/PET del 9.9.03, è ammesso il recupero dei rustici..".

**Art. 14**

- aggiungere al termine del 3°capoverso, comma 5, relativo all'espressione del parere vincolante dell'Ente P.N.G.P., la seguente disposizione "..tutti gli interventi sono soggetti alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia con particolare riferimento alla legge quadro n. 394/91".

**Art. 16**

- sostituire la frase "...in attesa dell'entrata in vigore..omissis..successive modificazioni ed integrazioni-.." con la seguente disposizione "...sono definite dalle disposizioni di cui al Testo Unico approvato con il D.P.R. 8.5.2001 n. 327...".

**Art. 19**

- aggiungere al termine, quale ultimo comma, la seguente prescrizione: "Per quanto concerne la localizzazione di nuove attività commerciali, il P.R.G. consente, ove previste nelle specifiche tabelle di zona e nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dal D.L. n. 114/98, della L.R. n. 28/99 e della D.C.R. 29.10.99 n. 563-13414, l'insediamento nelle aree a destinazione residenziale di esercizi commerciali di vicinato. In sede di intervento dovranno essere individuate aree da destinare a parcheggio pubblico e privato secondo le quantità previste dall'art. 25 della citata D.C.R. 29.10.99 e dal 1°comma, pt.3, dell'art. 21 della L.R. n. 56/77."

**Art. 20, comma 4**

- si aggiunge al termine del testo del punto 2) la seguente precisazione "...; eventuali interventi non dovranno comunque in nessun modo limitare le capacità di deflusso presente nella situazione attuale".

**Art. 20/ter**

- Quale nuovo articolo si intende inserito il seguente testo regolamentare:  
**" 20 / ter - Prescrizioni e limitazioni all'operatività urbanistico edilizia, valide sul tutto il territorio comunale per opere strutturali ed infrastrutturali, derivanti dalle valutazioni tecniche e dalle determinazioni dei pareri geologici della Direzione Regionale Opere Pubbliche e del Settore Geologico dell'ARPA.**

Le disposizioni del presente articolo sono testualmente desunte dai pareri geologici della Direzione regionale Opere Pubbliche (n. 4650/25.3 del 28.01.2005) e del Settore Geologico dell'ARPA (n. 62366/SC04 del 19.05.2005).

Gli studi geologici che corredano il PRGC hanno indagato lo stato del dissesto locale limitatamente ai settori di fondovalle e pertanto non sono tali, per approfondimento ed estensione territoriale, da costituire formale adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PAI. Pertanto le disposizioni del presente art 20 ter e del precedente art.20, devono essere rigorosamente osservate nell'attuazione di ogni tipo di intervento, fino all'approvazione della specifica variante strutturale di adeguamento al PAI che sarà predisposta secondo gli indirizzi ed i criteri puntualmente descritti nel penultimo comma del parere ARPA sopra citato.

Per ogni intervento strutturale ed infrastrutturale ammesso dal piano, in ogni area del territorio comunale, deve essere applicata la norma più restrittiva tra quelle che esplicano su di essa la loro efficacia : presente testo N.T.A comprensivo delle prescrizioni introdotte con l'approvazione regionale e relative tabelle in calce, studi ed elaborati geologici del PRGC, norme di attuazione del P.A.I.

#### **1)- Prescrizioni dettate dalla Direzione regionale Opere Pubbliche.**

Nell'area AE3 di Campiglia, ricadente in classe geologica IIIB2 il rilascio di eventuali concessioni edilizie è subordinato alla predisposizione di verifiche idrauliche ed opportuni approfondimenti al fine di valutare l'idoneità funzionale delle esistenti opere di regimazione idraulica. Analoghe verifiche idrauliche dovranno essere effettuate per l'area a campeggio AUS2 di Campiglia, individuata in classe IIA, condizionando la realizzazione della struttura all'esito favorevole degli studi idraulici ed idrogeologici.

In località Pianetto, l'area localizzata in sinistra del Soana a monte del ponte provinciale, anche se già interessata da difese spondali, dovrà essere attentamente monitorata e valutata in sede di successiva variante di adeguamento al PAI, a causa dei rilevanti e continui fenomeni di erosione spondale confermati dagli eventi alluvionali.

In relazione alle opere realizzate a seguito degli eventi alluvionali a protezione degli abitati e delle infrastrutture, i livelli di pericolosità sul territorio si possono intendere mitigati ma non eliminati; pertanto nella successiva variante di adeguamento al PAI le classificazioni della relativa carta di sintesi dovranno conseguire ad ulteriori approfonditi studi e verifiche.

In relazione alla individuazione dell'intera frazione Fontanetta in classe geologica IIIB3 (NTE circ. reg. 7/LAP/96), in sede di predisposizione della variante di adeguamento al PAI dovranno essere effettuati approfonditi rilievi dell'alveo esistente ( dall'area Gurbe e dalla frazione Pianetto), verifiche sulle sezioni di deflusso dei ponti esistenti e studi idraulici più completi dell'asta torrentizia, al fine di valutarne maggiormente la dinamica fluviale ed i rischi potenziali o residui di dissesto areale e lineare, anche in relazione al pericolo di frane che potrebbero occludere il corso d'acqua.

#### **2)- Prescrizioni dettate dal settore Geologico dell'ARPA.**

In tutto il presente testo normativo ogni richiamo esistente alla carta di sintesi RC 1.5, si intende ingratato dal contestuale richiamo all'elaborato in scala 1:10.000 Carta di sintesi RC 1.5b, riportante le aree di dissesto indicate dal PAI.

Nell'intorno dei dissesti individuati dal PAI, ad eccezione di quello in località Piamprato ( oggetto di studio geologico di dettaglio e quindi adeguato al PAI limitatamente ai due dissesti e all'ambito espressamente indagati) per una fascia larga non meno di 50 m, anche se la carta di sintesi individua la classe II, è comunque necessario che nuovi interventi oppure interventi sull'esistente che producono un sensibile aumento del valore esposto oppure nuove unità abitative con incremento del carico insediativo, siano ammessi solamente laddove, con adeguati studi di dettaglio, sia escluso che il dissesto possa riguardare anche l'area in questione.

Relativamente ai rii e agli impluvi che attraversano le aree poste in classe II e IIIB, dovrà essere posta particolare attenzione al loro mantenimento vietando la realizzazione di interventi che impediscano o limitino i deflussi lungo di essi; inoltre il rilascio di concessioni edilizie, in una fascia posta a cavallo del loro asse e di larghezza non inferiore a 50 m,

potrà avvenire solo in presenza di relazione tecnica che escluda che l'area di intervento possa essere interessata da pericolosità per allagamento o colate detritiche.

Le vaste porzioni di territorio comunale per le quali è indicata sulle carte di sintesi la classe IIIa1 si intendono tutte ricomprese in classe III indifferenziata di cui alla NTE della circolare regionale 7/LAP/96."

#### **Art. 22**

- sostituire al 4° comma il richiamo "...all'art.11 ..."
- al 9° comma, inserire dopo l'espressione "...manufatti particolari, ecc.) indicati..." la disposizione "...nelle tavole di indagine che corredano la relazione di controdeduzioni alle osservazioni regionali,..."

#### **Art. 24**

- sostituire al 10° comma, la frase "...; lo stesso stabilirà gli ulteriori indici e parametri di edificazione in funzione dell'ambiente..." con la seguente: "...; il valore massimo dell'edificabilità, anche tramite PEC, deve comunque essere verificato dal calcolo degli indici territoriali Ut ed It, come stabilito nei due commi precedenti, con riferimento alle quantità realizzabili con intervento diretto. L'eventuale addensamento edilizio sul lotto fondiario, dovrà rispettare i parametri della tabella in calce n°3 e garantire, in ogni caso, un prodotto edilizio coerente con l'ambiente e l'edificato circostante...";
- eliminare all'ultimo comma l'espressione "..., ove del caso, ...", riportata dopo le parole "...SCp.3 e lo SCp.4, sarà..." e sostituire l'espressione "...agli accessi viari ed..." con la seguente: "...al collegamento tra la viabilità esistente e i singoli lotti limitando al minimo eventuali movimenti di terra e tagli di versante nonché..."

#### **Art. 25, 4° comma**

- sostituire dopo l'espressione "...l'attuazione dello strumento...", le parole "...dovrà essere..." con le seguenti: "...esecutivo è...";
- aggiungere, dopo le parole "...allegato tecnico 2.A.", la seguente prescrizione "In sede attuativa il progetto delle prescritte opere di regimazione e sistemazione idraulica, dovrà ottenere il parere favorevole della competente autorità idraulica (Direzione Regionale Opere Pubbliche), secondo le norme vigenti in materia."

#### **Art. 25, 6° comma**

- inserire al 3° capoverso dopo l'espressione "...assegnare indici fondiari..." le seguenti parole "...ed altezze...", aggiungendo al termine del capoverso stesso, dopo le parole "...addensamenti di cubatura..." la seguente prescrizione: "...; in ogni caso, in applicazione di tale criterio, gli interventi edificatori nei lotti prospicienti la strada provinciale non potranno superare i valori massimi di densità (If) e di utilizzazione (Uf) stabiliti nella tabella n. 4...";
- aggiungere al termine del 4° capoverso la seguente disposizione: "...limitando al minimo indispensabile eventuali movimenti di terra e tagli di versante..."

#### **Art. 26, paragrafo B**

- eliminare al capoverso riferito ai Settori di completamento ed alle Aree di espansione, le parole "...nello strumento esecutivo...", inserendo dopo la dizione "...per le AE..." la seguente specificazione "..., soggette a S.U.E..."

#### **Art. 27**

- eliminare al 1° comma la frase: "AUS.5: In prossimità ..omissis.. di interesse comunale...";

- al paragrafo afferente l'area AUS.2, sostituire al 1° capoverso l'espressione "Nella AUS.2, destinata ad attività.." con la seguente precisazione: "Nella AUS.2, destinata a campeggio, l'utilizzo dell'area é soggetto alle norme di cui alla L.R. n.54 del 31.8.1979 e successive modifiche ed alle norme specifiche e caratteristiche tipologico-quantitative fissate nelle tabelle ad essa allegate, nonché ai disposti dell'art.54 della L.R. n.56/77. In tale area sono ammesse le destinazioni e le attività..."; inoltre inserire dopo le parole "..di spazi destinati a pubblici servizi.." la seguente precisazione "..funzionali ai nuovi volumi edilizi..";
- eliminare il paragrafo afferente l'area AUS 5, in relazione allo stralcio dell'area stabilito per possibile pericolosità idraulica;

#### Art. 29, 1° comma

- aggiungere nell'elenco delle classi ammesse, riportato alla voce "Sono ammesse le attività", le precisazioni: "...limitatamente ai nuclei rurali " e "...; sottoclasse C.2 limitatamente ai nuclei rurali" rispettivamente dopo le parole "- di sottoclasse B.1: turistiche ricettive" e "- di classe C: commerciali".

#### Art. 29, 2° comma

- sostituire l'espressione "... il PRGC stabilisce che:" riportata dopo le parole "..avere le caratteristiche di rifacimenti.." con la seguente: "...; inoltre la realizzazione degli interventi di classe 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> ed il relativo permesso di costruire dovranno essere subordinati all'esito favorevole di specifici studi idrogeologici e geomorfologici di dettaglio, volti ad accertare l'idoneità dell'area, in coerenza con le limitazioni stabilite dai precedenti articoli 20 e 20ter. In particolare il PRGC stabilisce che:...";
- sostituire al 2° capoverso del punto riferito alle **Ag1**, la parola "..suddetti.." con le parole "..., così come indicati nelle planimetrie del PRGC..";
- sostituire al 1° capoverso del punto 2.1, riferito alle **Ag2**, la frase "...tutte le attività come sopra favorite ed ammesse..." con la seguente che recita: "...le attività D1, F3, F5, F6, B3, C1, D3 ed A,...";
- eliminare al 1° capoverso del punto 2.2, riferito alle **Ag2** dentro il PNGP, l'attività: "..turistiche,..";
- sostituire al 1° capoverso del punto 3.1, riferito alle **Ag3**, l'espressione "...e turistico escursionistiche, B.3 (agriturismo) e B.4" con la seguente: "...B.3 (agriturismo) e B.4 (turistico escursionistiche)";
- inserire al punto 6 "Nei Nuclei Rurali costituenti centri abitati (NR)", dopo le parole "I Nuclei Rurali..", la seguente disposizione "..., individuati quali beni culturali ambientali da salvaguardare ai sensi del 1° comma dell'art. 24 della L.U.R., ..".

#### Art. 30

- punto 2, sostituire il testo del 1° capoverso, riferito alla sottoclasse B1, con il seguente che recita: "- di sottoclasse B.1: sono consentite esclusivamente nei Nuclei Rurali, nell'ambito del recupero del patrimonio abbandonato, con l'operatività che vi è ammessa.";
- punto 2, inserire al 3° capoverso, riferito alla sottoclasse B3, dopo le parole ".. per gli usi B1.." la precisazione "...anche all'esterno dei nuclei rurali nell'ambito del patrimonio edilizio esistente..";
- punto 2, aggiungere al termine del 4° capoverso, riferito alla sottoclasse B4, la seguente prescrizione "La realizzazione degli interventi ammessi per le sottoclassi B.3 e B.4 dovrà essere subordinata all'esito favorevole di specifico studio geologico di dettaglio, esteso ad un intorno significativo, finalizzato ad accertare l'idoneità del sito e le eventuali cautele tecniche da porre in atto, in coerenza con le limitazioni stabilite dai precedenti articoli 20 e 20ter.";

- punto 2, all'ultimo capoverso, sostituire la frase "Questi limiti non sono vincolanti nell'ambito dei Nuclei Rurali." con la seguente " Tali dotazioni comunque prescritte, per gli interventi nei nuclei rurali saranno reperibili anche al margine dei nuclei stessi.";
- punto 3, aggiungere dopo il titolo la seguente precisazione "Nei nuclei rurali sono ammesse le attività di tipo C, D.3, E.3 ed F.2.";
- sostituire al primo capoverso la frase "Le attività di classe e sottoclasse C, D3, E3 ed F2..." con la seguente "Nelle altre parti del territorio agricolo sono ammesse le attività di sottoclasse C.1, D.3 ed E.3,...";
- sostituire la dizione "...(solo di cat. 'b' per quanto attiene alle C).." con la seguente "...(solo di cat. 'b' per quanto attiene alla C.1 e alla D.3, in coerenza ai disposti di cui alla L.R. n. 38 del 23.3.1995)..";
- aggiungere al termine del testo dell'articolo la seguente disposizione di carattere generale:  
" In ogni caso tutte le trasformazioni ammesse e la relativa operatività edilizia, nell'intero territorio agricolo, sono subordinate alle limitazioni dei precedenti articoli 20 e 20ter. "

**Art. 31**

- eliminare al 1° comma le parole "...ed AUS.5 a Piamprato nel territorio urbanizzato";
- sostituire al 2° comma l'espressione "I relativi documenti attuativi (art. 27) dovranno.." con la seguente "Lo strumento esecutivo unitario prescritto per l'attuazione degli interventi nell'area a campeggio (art.27) dovrà.." ed aggiungere al termine, dopo le parole "...agli ambiti circostanti", la seguente prescrizione "...e nel rispetto dei disposti di cui alla L.R. n.54 del 31.8.1979 inerente la disciplina dei complessi ricettivi all'aperto.";
- aggiungere al termine del 5° comma la disposizione "..., nonché delle prescrizioni tipologiche specificatamente disposte per l'area AUS.2 all'art. 27 e nella tabella n° 5.2";
- aggiungere al 12° comma, dopo le parole "...verso il colle Larissa.", la seguente prescrizione "Per tale contesto la realizzazione di eventuali nuovi impianti di risalita dovrà interessare preferibilmente gli ambiti territoriali esterni al perimetro del P.N.G.P."

**Art. 33**

- introdurre quale penultimo comma la frase seguente: "Prescrizione particolare per l'area a parcheggio S.20: in sede di progettazione esecutiva dell'intervento dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti tecnici necessari sia a contenere i movimenti di terra e i tagli di versante che a mitigare l'impatto visivo prodotto dalle opere realizzate.";
- aggiungere quale ultimo comma la seguente disposizione: "Per gli spazi pubblici compresi nella classe di rischio III.A, sono consentiti unicamente usi di superficie sottoposti a monitoraggio periodico da parte della Amministrazione comunale, nell'ambito del Piano di Protezione Civile che la stessa è tenuta a predisporre."

**Art. 36**

- aggiungere al termine del testo la seguente disposizione: "Ai sensi del 5° comma dell'art. 27 della L.R. 56/77 il PRGC prevede cartograficamente una fascia di rispetto intorno alle strutture cimiteriali con profondità di mt. 150, all'interno della quale sono ammessi unicamente gli interventi previsti dal suddetto comma. La profondità di tale vincolo potrà essere oggetto di parziale riduzione nei casi previsti dal 6° comma della stessa legge, previa attivazione delle prescritte procedure da parte della Amministrazione c.le e previo ottenimento delle relative autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità Sanitaria. Le riduzioni autorizzate potranno essere applicate direttamente senza necessità di variante urbanistica; in attesa di tali autorizzazioni vige la profondità di mt. 150."

A

**Art. 38**

- sostituire al 3° comma le parole “..costituirà, se del caso,..” con la seguente disposizione “..richiederà, qualora non ricadenti entro le fasce di rispetto stradale, il ricorso a..”.

**Art. 42, voce “I tetti”**

- inserire al 3° capoverso, dopo le parole “..Progetto Analitico ed Esecutivo per la disciplina...”, l’espressione “..ed il recupero ambientale..”;
- aggiungere al termine del 3° capoverso la seguente prescrizione che recita:  
 “Tale progetto, avente specifico valore di Piano di Recupero delle Coperture, è sottoposto al parere di competenza della Commissione Regionale per i Beni Culturali e Ambientali di cui all’art. 91 bis della LR. 56/77. Inoltre lo stesso dovrà risultare redatto sulla scorta dei seguenti criteri ed indirizzi di natura progettuale: le analisi, sviluppate nel dettaglio, dovranno tener conto delle coperture individuabili nei singoli ambiti edificati che compongono variamente i nuclei e le frazioni ZR ed NR individuati dal PRGC ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77; il progetto dovrà avere per obiettivo prioritario il ripristino dei valori ambientali e paesistici dei nuclei tradizionali posti ai margini del PNGP ed il mantenimento prioritario delle coperture in lose, nonché la progressiva riqualificazione degli interventi impropri già realizzati; pertanto dovranno essere univocamente stabiliti i materiali alternativi utilizzabili rispetto alle lose tradizionali ( anche mediante apposite schede tecniche che ne specificano le caratteristiche) e le circoscritte aree edificate di loro possibile applicazione.  
 Infine analoga disciplina dovrà essere prevista per le aree di completamento e nuovo impianto urbanistico al fine di determinare anche in tali contesti uniformità tipologica e qualità ambientale.”;
- aggiungere al 4° capoverso, dopo la dizione “- nella frazione Campiglia” la disposizione “..ed in tutti i piccoli agglomerati ed edifici isolati compresi all’interno del perimetro del Parco Nazionale.”;
- aggiungere al termine del quinto capoverso, dopo le parole “..di colore scuro.” la prescrizione “In tal caso dovranno essere realizzate coperture con elementi di tipo piano di colore grigio e con pezzatura assimilabile a quella delle lose tradizionali. In ogni caso non è ammesso l’uso di tegole in laterizio quali marsigliesi, coppi e simili. Analoghe tipologie e materiali dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle coperture dei nuovi edifici nelle aree di completamento e nuovo impianto, per i quali comunque in sede di C.I.E. può essere imposto l’uso delle lose tradizionali.”.

**Art. 47**

- aggiungere al termine dell’articolo la seguente precisazione: “In ogni caso sono da rispettare i limiti previsti al termine del 12° comma dell’art. 25 della L.R.56/77.”.

**Tabelle normative delle singole aree ( tabelle in calce)**

- Quale premessa generale alle tabelle in calce al testo N.T.A. si intende inserita la seguente disposizione “ Tutte le prescrizioni delle seguenti tabelle normative devono essere verificate con le limitazioni e le prescrizioni delle carte di sintesi RC 1.5 ed RC 1.5b, nonché con le disposizioni stabilite dai precedenti articoli 20 e 20ter, che devono essere intese in ogni caso prevalenti”.



**Tabella n. 3**

- sostituire alla voce "H" (altezza massima degli edifici) il valore "mt. 14,00", relativo all'area STCo.1, con il seguente "mt. 12,50";
- aggiungere alla voce "Note" la seguente prescrizione "(5) Nell'area SCp.1 i lotti eventualmente compresi nella classe di rischio geologico III.a.1 sono inedificabili secondo le prescrizioni riportate nella carta di sintesi; la relativa capacità edificatoria è trasferibile sui contigui lotti edificabili".
- introdurre al termine della tabella la seguente prescrizione di carattere generale "Per i singoli settori urbanistici sopra elencati le quantità massime complessivamente edificabili sono quelle definite dal parametro guida Uf, in coerenza con i relativi disposti di cui all'art.5; il parametro lf costituisce il limite massimo per la verifica di densità sui lotti di pertinenza dei singoli edifici."

**Tabella n. 4**

- introdurre al termine della tabella la seguente prescrizione di carattere generale "Per le singole aree urbanistiche sopra elencate le quantità massime complessivamente edificabili sono quelle definite dal parametro guida Ut, in coerenza con i relativi disposti di cui all'art.5; i parametri Uf ed lf costituiscono i limiti massimi per la verifica di densità sui lotti di pertinenza dei singoli edifici all'interno del S.U.E. unitario prescritto per l'attuazione."

**Tabella n. 5.2**

- aggiungere dopo il titolo la specificazione "..., destinata a campeggio, attività turistico-ricettive e terziarie di carattere turistico-promozionale.";
- eliminare alla voce "2.1) Modalità", dopo le parole "...intera area...", l'espressione "...di utilizzazione";
- eliminare alla voce "2.4) Operatività edilizia" la sigla "o", riportata nella norma relativa agli interventi in assenza di S.U.E.;
- sostituire alla voce "2.5) Indici..." il valore "Ut 0,075 mq/mq" con il valore "Ut 0,050 mq/mq" riportato alla riga riferita all'attività "B.2";
- aggiungere alla voce "Note" le seguenti prescrizioni: "(5) Le quantità riferite alle destinazioni E.1 ed E.3 non sono ad alcun titolo attribuibili alle destinazioni B.2 e C. (6) Il P.E.C. unitario prescritto per l'attuazione dovrà prevedere nella relativa convenzione che gli edifici siano realizzati con tipologie e materiali tipici della tradizione costruttiva locale e con localizzazione e forme aggregative dei volumi edilizi coerenti con quelle dei nuclei rurali di valore ambientale-documentario esistenti nel territorio comunale; i nuovi interventi dovranno risultare comunque tali da determinare il minore impatto visivo e paesaggistico possibile, evitando in ogni caso la realizzazione di volumi simmetrici e ripetitivi. (7) L'abitabilità ed agibilità delle strutture ricettive fisse di categoria B.2 è subordinata alla avvenuta realizzazione ed attivazione dell'intera struttura a campeggio e delle aree verdi pertinenziali, comprese le relative aree a servizi ed infrastrutture, con particolare riferimento ai collegamenti viari ed al corretto smaltimento delle acque reflue."

**Tabella n. 5.5**

- la tabella si intende eliminata in relazione allo stralcio stabilito per l'area AUS 5.

**Tabella n. 6**

- introdurre dopo il titolo la seguente condizione di carattere generale riferita a tutto il territorio agricolo: "Le disposizioni contenute nelle seguenti schede normative, dalla n. 6

alla n. 6.5, sono strettamente correlate a quelle del capo 4° del testo normativo con particolare riferimento agli articoli 29 e 30. Le prescrizioni dei citati articoli così come modificate ed integrate dalle modifiche d'ufficio introdotte con l'approvazione regionale, in caso di eventuale discordanza si intendono prevalenti sui corrispondenti contenuti delle seguenti tabelle.;

- eliminare alla voce "Note" la frase "...e nei corpi di fabbrica del patrimonio edilizio abbandonato recuperato per i relativi utilizzi..", riportata alla nota (2).

**Tabella n. 6.2**

- eliminare al punto 1.1 le sigle "E.1, E.3, F.2";
- eliminare il punto "1.2a", le relative prescrizioni "ricettive B.1 e commerciali C.2" e la frase "esclusivamente ove oggetto di recupero del Patrimonio Edilizio Abbandonato (P.E.A.)";
- eliminare al punto 1.2b la sigla "E.3";
- eliminare al punto 2.2 le sigle "E.1, E.3";

Il Responsabile del Settore  
Territoriale - Provincia di Torino  
arch. Maurizio VETERE

Il Direttore  
arch. Franco FERRERO